

IVA

Detraibilità dell'Iva assolta sui servizi esteri infragruppo

di **Fabio Landuzzi**

La **Norma di Comportamento Aidc n. 205** è intervenuta su di un tema molto sentito dalle imprese residenti in Italia e appartenenti a **gruppi multinazionali** nell'ambito de quali è assai frequente l'esistenza di c.d. "**group service agreement**" o "**cost sharing agreement**" che sottendono la prestazione di servizi dalla capogruppo – o da altra impresa estera correlata – alle varie imprese consociate.

Il punto di attenzione da cui parte l'analisi tecnica sviluppata dalla Norma di comportamento è che, non di rado, si osserva che quando l'Amministrazione contesta **ai fini delle imposte sul reddito** la **non deducibilità dei costi** oggetto, quasi sempre non invocando la **disciplina dei "prezzi di trasferimento"** – aspetto su cui vi sarebbe da soffermarsi - bensì la presunta **carenza di prova del requisito di "inerenza" delle spese**, essa estende la contestazione anche agli **effetti Iva**, invocando l'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), e quindi eccependo la **non detraibilità dell'imposta** che la società residente ha in verità assolto, e detratto, sulle fatture ricevute dal prestatore estero mediante la **tecnica dell'inversione contabile** ex [articolo 17 D.P.R. 633/1972](#)).

La **Massima della Norma di comportamento**, corredata da un'articolata motivazione, è in questo senso molto chiara: **l'Iva assolta dal soggetto passivo residente** mediante **l'inversione contabile** applicata alle fatture relative a spese per servizi infragruppo resi da soggetti esteri deve essere **riconosciuta come detraibile** anche qualora siano contestati **l'incongruenza della spesa** o il **comportamento antieconomico** dell'impresa residente.

Ai fini della detraibilità dell'Iva, l'impresa residente è tenuta solamente a **dimostrare l'esistenza e la natura dei servizi** acquistati, a **fornire i relativi riscontri "giustificativi"** e a provare che le relative spese presentano un **nesso con le operazioni economiche compiute** che danno diritto alla detrazione.

Il punto di partenza della disamina condotta nella Norma di comportamento è la **definizione del requisito della "inerenza" della spesa**, proprio a partire dal comparto delle imposte sul reddito, alla luce della recente **evoluzione giurisprudenziale**.

Il secondo passaggio, poi, è la diretta declinazione di tali principi nel comparto Iva, laddove l'inerenza del costo non può essere negata semplicemente in base ad un **giudizio di congruità** della spesa stessa, tranne nel caso in cui l'Amministrazione dimostri una **"macroscopica antieconomicità"**.

E la **dimensione “macroscopica”**, tale da rendere la spesa non inerente ai fini Iva rispetto all'attività dell'impresa, viene associata alla sua **“irragionevolezza”**, tale da collocarla in un contesto in cui proprio la sua stessa dimensione rende **plausibile l'esistenza di un fumus frodatorio** nel comportamento del soggetto passivo.

In tema di Iva, quindi, l'onere probatorio dell'Amministrazione non può limitarsi, per negare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, quando si è al di fuori della situazione patologica anzidetta, alla sola **valutazione di incongruenza del costo** oppure di **sproporzione del valore del servizio** prestato.

Non ultima, poi, l'osservazione evidenziata nelle motivazioni della Norma di comportamento proprio con riferimento alla particolare modalità di assolvimento dell'Iva in questo tipo di operazioni.

Il riferimento va all'[articolo 6, comma 9-bis3, D.Lgs. 471/1997](#), ai sensi della quale, in caso di **imposta assolta mediante l'inversione contabile**, anche in presenza di **“operazioni inesistenti”**, e fatta salva l'applicazione della **sanzione**, *“in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto, nelle liquidazioni dell'imposta, che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette (...)”*. Ebbene, non può non passare inosservato il fatto che parrebbe **poco razionale** un sistema che, da una parte, consentisse, in caso di Iva assolta in *reverse charge*, di **azzerare l'effetto Iva** dell'operazione quando questa venisse eccepita come **“inesistente”**, ed invece negasse la **stessa soluzione di “neutralità” Iva**, quando la contestazione fosse riferita solo ad una presunta, e spesso parziale, **non inerenza della spesa**.

In conclusione, quindi, la Norma di comportamento afferma che, a prescindere da quali possano essere gli esiti della contestazione ai fini delle imposte sul reddito, va **riconosciuta**, al di fuori di situazioni patologiche, **la detrazione dell'Iva assolta in reverse charge** sulle fatture ricevute da imprese residenti a fronte dei **servizi infragruppo resi da imprese estere**.



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >